

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, CARELLI, BORRI, CAFARELLI,
FERRARI BRUNO, RICCI, RIVERA**

Presentata il 23 ottobre 1987

Norme per la disciplina dell'insegnamento a distanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge su cui richiamiamo la vostra attenzione, detta norme sull'insegnamento a distanza inteso come un metodo di formazione, nel corso del quale l'organizzatore e l'allievo sono abitualmente distanti l'uno dall'altro e i contatti fra i due avvengono interamente, o principalmente, mediante regolare scambio di comunicazioni scritte, auditive, visive, audiovisive.

In molti Stati d'Europa la materia è, da tempo, oggetto di leggi specifiche, ma alquanto disomogenee fra loro.

L'importanza di un provvedimento, e, quindi, la sua opportunità e la sua urgenza, risultano confermate innanzitutto dalla larga diffusione che tale forma di insegnamento ha nel nostro paese: sono circa 200 mila le persone di età tra i 18 ed i 35 anni che ne usufruiscono, nell'arco di un anno, e si calcola che i centri operanti siano circa 70, variamente distribuiti sul territorio nazionale. La funzione

educativa, inoltre, che l'insegnamento a distanza è destinato a svolgere, sia per quanto concerne i corsi volti alla formazione professionale, sia per quanto si riferisce alle proficue relazioni tra insegnanti ed allievi che si trovano in Stati diversi, impone una particolare attenzione ed una viva sollecitudine.

Le ragioni che hanno determinato l'orientamento positivo del proponente sono di due ordini: da un lato l'assenza totale, in Italia, di una regolamentazione dell'insegnamento a distanza; dall'altro l'esistenza di una direttiva emanata dal Consiglio delle Comunità europee, che vincola gli Stati membri ad un suo sostanziale recepimento.

La proposta di legge si prefigge, soprattutto, lo scopo di garantire all'allievo un'adeguata protezione nelle relazioni con l'organizzatore. Non può sfuggire la esigenza di impedire o di scoraggiare gli abusi che vengono segnalati ripetuta-

mente anche dalla stampa quotidiana. Essi non riguardano casi limite, costituenti reati già previsti e puniti dalle leggi vigenti, ma molte iniziative subdole che l'allievo spesso subisce con pregiudizio per la sua libertà di scelta (a volte si tratta di vere e proprie aggressioni) senza possibilità di difesa. Si intende, inoltre, assicurare all'utente prestazioni o servizi qualitativamente pregevoli.

Nel farci carico di questa legittima istanza di tutela, avendo come punto di riferimento, fra l'altro, gli indirizzi comunitari, abbiamo provveduto ad una generale rielaborazione e ad una rilevante integrazione di testi presentati nelle legislature precedenti. In questo quadro, abbiamo ritenuto necessario non restringere il campo di intervento all'insegnamento per corrispondenza, allargandolo, invece, sino a includervi anche gli altri tipi di insegnamento a distanza. La precisazione della natura di detto insegnamento, introdotta all'articolo 1, contribuisce ad estendere la sfera di incidenza del provvedimento ed a chiarirne l'oggetto.

Dopo aver definito in modo inequivocabile l'ambito dell'eventuale intervento legislativo delle regioni in materia (articolo 2), si è ritenuto opportuno affrontare in maniera organica il problema del rilascio di un attestato di idoneità (articolo 3) agli organizzatori che ne facciano richiesta. Ad evitare equivoci sotto il profilo giuridico ed economico vanno evidenziati il valore esclusivamente pedagogico e didattico dell'attestato, che non conferisce alcun diritto particolare all'organizzatore, come anche le procedure previste per il suo rilascio: a tal fine si prevede, innanzitutto, l'istituzione di un apposito comitato; si specifica quindi l'obbligo per colui che impartisce l'insegnamento a distanza di fornire dettagliate informazioni sulla propria organizzazione e di segnalare tempestivamente qualunque modifica intercorsa al riguardo; si chiarisce che

l'attestato ha validità triennale; si disciplina la procedura per la revoca del medesimo. Disposizioni particolareggiate vengono dettate in merito alla stipulazione del contratto. È questa l'operazione più delicata perché in essa si insinua facilmente il pericolo di scorrettezze. Si richiede che il contratto sia stipulato per iscritto secondo uno schema prefissato (articolo 4); è esclusa la corresponsione di anticipi di somme superiori ad un certo tetto (articolo 5); è previsto per l'allievo il diritto di recesso in qualsiasi momento (articolo 6); è esclusa qualunque richiesta di costituire garanzie (articolo 7); è prevista la conservazione dei diritti in caso di cessione del contratto (articolo 8); sono escluse deroghe alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria (articolo 9); sono previsti particolari criteri per l'attività di propaganda (articolo 10). È stabilito infine che le norme in questione si applicano a qualsiasi organizzazione ancorché priva dell'attestato di idoneità.

Si osserva che non solo la normativa in discussione non pone limiti allo Stato, ma matura le condizioni perché una sua eventuale presenza possa esplicarsi senza concorrenze sleali. Si rileva la diversità profonda esistente tra l'utente del servizio pubblico radiotelevisivo (i cui programmi, per altro, sono sviluppati sulla base di leggi e di convenzioni e sottoposti a controllo pubblico) e quello dell'insegnamento a distanza, in quanto non si instaura con il primo alcun rapporto contrattuale né sussiste obbligo alla prestazione di un corrispettivo economico.

Onorevoli colleghi, la giustezza dei fini che il provvedimento intende raggiungere e la precarietà della situazione in cui si trova l'allievo che segua o desideri seguire un corso di insegnamento a distanza ci autorizzano a chiedere un'approvazione senza riserve del testo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'offerta di insegnamento a distanza, con qualsiasi mezzo di comunicazione, è disciplinata dalla presente legge.

2. È compito dello Stato tutelare ogni forma di insegnamento, comunque denominata, che preveda un rapporto didattico fra il corpo docente dell'organizzazione che impartisce l'insegnamento e l'allievo, ma escluda la contiguità e contemporaneità della presenza fisica dei docenti e degli allievi nel luogo in cui viene impartito l'insegnamento.

ART. 2.

1. L'esercizio dell'insegnamento a distanza, relativo a materie rientranti nella competenza delle regioni, è disciplinato con leggi regionali, le quali devono corrispondere ai principi stabiliti dalla presente legge.

ART. 3.

1. Al fine di rilasciare agli organizzatori che ne facciano eventualmente richiesta apposito attestato di idoneità all'insegnamento a distanza, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito comitato formato da cinque funzionari designati dal ministro della pubblica istruzione e da cinque membri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il comitato è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato.

2. Le domande volte ad ottenere tale attestato devono contenere le seguenti informazioni:

a) nome, indirizzo, situazione finanziaria e giuridica del richiedente;

b) condizioni di ammissione, programma dei corsi, natura e scopo degli stessi;

c) note particolareggiate sulle qualifiche professionali e pedagogiche del direttore dell'organizzazione, dei responsabili dei corsi, degli altri membri del personale insegnante e dei redattori dei corsi, nonché sui metodi didattici seguiti o da seguire.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del comitato ministeriale di cui al comma 1, che valuta la domanda sotto il profilo pedagogico e didattico, rilascia l'attestato di idoneità a qualsiasi richiedente che soddisfi le condizioni fissate. L'attestato è valido per la durata di un triennio ed è rinnovabile.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del comitato ministeriale di cui al comma 1, può revocare l'attestato di idoneità quando le condizioni indicate non siano più soddisfatte da parte dell'organizzatore.

5. L'organizzatore è tenuto a segnalare al comitato ministeriale di cui al comma 1 qualsiasi modifica negli ordinamenti, nei programmi e nei metodi apportata durante il periodo di validità dell'attestato di idoneità.

ART. 4.

1. Il contratto avente per oggetto l'insegnamento a distanza deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, oltre a quanto eventualmente previsto da apposita ordinanza ministeriale, anche le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo delle parti contraenti;

b) denominazione, oggetto e descrizione dei corsi;

c) durata normale del corso;

d) costo totale del corso, con indicazione separata delle spese riguardanti l'acquisto dei libri, l'attrezzatura o il materiale;

e) indicazione se il materiale didattico inviato all'allievo resta di sua proprietà o deve essere restituito.

ART. 5.

1. È fatto divieto all'organizzatore di percepire in anticipo una somma superiore ai diritti corrispondenti a tre mesi di corso e in ogni caso superiore al 25 per cento del costo totale.

ART. 6.

1. L'allievo può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla data di stipulazione senza alcun onere, oppure in qualsiasi momento pagando solo le rate in corso previste dal contratto.

2. La comunicazione del recesso dal contratto deve essere effettuata con lettera raccomandata. Fa fede in ogni caso il timbro postale di partenza.

3. Di detta facoltà si deve fare espressa menzione nel contratto.

4. L'allievo che receda dal contratto antecedentemente alla data di ricevimento della prima consegna di materiale didattico è tenuto a restituire il materiale che dovesse successivamente ricevere; l'organizzatore è tenuto a rimborsare la totalità delle somme versate.

ART. 7.

1. L'organizzatore deve concludere il contratto di insegnamento a distanza direttamente o attraverso agenti o rappresentanti ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, modificata dalla legge 15 maggio 1986, n. 190, ovvero per il tramite di soggetti ad esso legati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. L'allievo non è tenuto a prestare alcuna forma di garanzia per l'adempimento dei suoi obblighi.

ART. 8.

1. La cessione, in tutto o in parte, ad altro soggetto dei diritti che l'organizzatore vanta nei riguardi dell'allievo, conserva all'allievo, nei confronti del nuovo organizzatore, i medesimi diritti che aveva verso il precedente.

ART. 9.

1. Nel contratto non possono essere incluse clausole di deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria.

2. È altresì vietato l'inserimento nel contratto di clausole penali, di clausole di risarcimento forfettario dei danni o di esclusione o limitazione delle richieste di risarcimento dei danni.

ART. 10.

1. Gli annunci, i messaggi e le documentazioni pubblicitarie relative all'attività dell'organizzatore o ai corsi non devono contenere indicazioni o dichiarazioni ingannevoli. La documentazione pubblicitaria deve essere completa per quanto riguarda:

a) il sistema di ammissione, la natura e la durata dei corsi e gli sbocchi che questi offrono;

b) l'eventuale attestato di studio rilasciato dall'organizzatore;

c) la consistenza dell'organizzazione, nonché l'organico e le qualifiche pedagogiche del personale.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta comunque la risoluzione del contratto e la revoca dell'attestato di idoneità eventualmente rilasciato.

ART. 11.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10 si applicano ai contratti stipulati da qualsiasi organizzatore, ancorché privo dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 3. È nulla qualunque clausola in deroga alle norme previste dalla presente legge.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.